

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Doc. XXIV

n. 4

## **RISOLUZIONE DELLA 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

*d'iniziativa del senatore MELE*

**approvata il 10 luglio 1997**

---

*ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione  
del dibattito sullo schema di regolamento in materia di accessi  
all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento*

---

La 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dello schema di regolamento ministeriale in materia di accesso all'istruzione universitaria, trasmesso al Senato il 24 giugno scorso,

premesso che nell'ordinamento italiano vige il principio della libertà dell'accesso agli studi universitari,

rileva la precarietà dell'attuale stato delle strutture e delle complessive condizioni necessarie per l'attuazione di una seria formazione generalizzata e, al contempo, che il passaggio a nuove e più adeguate condizioni non può avvenire in un tempo brevissimo;

rileva altresì che, in tale situazione, non sono mancati e non mancano propositi di chiusura selettiva da parte di questa o quella istituzione universitaria e che, pertanto, lo schema di regolamento in esame deve essere valutato come un intervento da parte del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nei limiti a lui conferiti dalla legge, per difendere in questa fase di transizione un esercizio concreto ed efficace del diritto di partecipare allo svolgimento degli studi universitari;

esprime conseguentemente una valutazione sostanzialmente positiva sullo schema di regolamento e invita il Ministro:

a) ad attivare tempestivamente gli strumenti prefigurati dallo schema di regolamento, in relazione in primo luogo alle parti relative al diritto allo studio, alla realizzazione di una ampia offerta formativa e alla predisposizione di strumenti di informazione degli studenti, accelerandone i tempi di attuazione per evitare i rischi di arbitrarie limitazioni di fatto dell'accesso all'istruzione universitaria;

b) a far sì che la preiscrizione degli studenti universitari da effettuarsi all'inizio dell'ultimo anno di scuola secondaria superiore, potendo costituire un vincolo rigido ed intempestivo rispetto al definitivo orientamento dei giovani, assuma carattere di incentivo, sia da intendersi come riferita ad aree e non a singoli corsi e sia comunque introdotta in via di sperimentazione, da verificare entro un triennio dalla prima applicazione;

c) ad evitare deroghe ai criteri stabiliti, prevedendo che qualsiasi richiesta in tal senso sia rigorosamente motivata e discussa nelle sedi competenti;

d) a rendere concrete le iniziative previste dall'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

e) a tenere in adeguata considerazione, al fine dell'accesso ai corsi universitari, la valutazione delle attitudini e dell'orientamento dei discenti formulata in sede di esami di Stato conclusivi dell'istruzione secondaria superiore, anche a seguito di auspicabili indicazioni in tal senso da inserire nel regolamento previsto dalla legge di riforma di quegli esami attualmente in corso di approvazione.

La Commissione ritiene altresì essenziale che la programmazione dei corsi del settore sanitario attenga anche ai corsi di diploma riferiti ai profili del Servizio sanitario; pertanto il comma 4 dell'articolo 5 dello schema di regolamento va interpretato nel senso che sono comunque fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in ordine alla definizione, da parte del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, degli ordinamenti didattici e dei diplomi universitari relativi alla formazione del personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione.